



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17/12 DEL 14.4.2009

---

**Oggetto:** Procedura di verifica ai sensi dell'art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1, s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 2008, relativa al progetto "Attività estrattiva in corso di coltivazione in località Conca Craccaxia" in comune di Dolianova. Proponente: VE.MA. s.r.l..

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società VE.MA. s.r.l. nel febbraio 2008 ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, regolarizzata a ottobre 2008, relativa all'intervento denominato "Attività estrattiva in corso di coltivazione in località Conca Craccaxia", in Comune di Dolianova. Il progetto, ascrivibile alla categoria "Cave e torbiere" di cui al punto 8, lettera i), dell'allegato B1 della deliberazione della Giunta regionale n. 24/23 del 2008, è stato sottoposto alla procedura di verifica in adempimento all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 15/2002, in quanto attività autorizzata dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. 3 settembre 1999 e della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

In merito al progetto, l'Assessore riferisce che l'attività estrattiva, relativa ad una cava di inerti, è ubicata su un versante collinare in agro di Dolianova, a circa 1 chilometro a nord-est dell'abitato di Soleminis, e ha una superficie di 3,3 ettari, con una morfologia ad anfiteatro.

Nell'area è presente un piazzale di servizio, di circa 10.000 m<sup>2</sup>, nel quale sono ubicate alcune strutture mobili, oltre all'impianto mobile di frantumazione e selezione del materiale.

La coltivazione proseguirà, mediante l'impiego di mezzi meccanici, sul versante già impostato, per trincee orizzontali discendenti, realizzando nove gradoni, alti circa 6 metri, su un fronte di altezza totale pari a 50 metri, compreso tra le quote 240 e 290 metri slm. Il versante gradonato sarà interrotto dalla realizzazione di un piazzale intermedio, posto a quota 260 metri slm.



Le riserve di materiale disponibili ammontano a circa 270.000 m<sup>3</sup>, con una resa del 90%; si prevede, quindi, una produzione pari a 26.000 m<sup>3</sup> all'anno di prodotto commerciale, per 10 anni di attività.

Il recupero ambientale prevede la stesura, sulle superfici coltivate, di terreno ricostituito utilizzando anche materiale sabbioso e argilloso presente in loco e, successivamente, l'inerbimento mediante idrosemina e la piantumazione con specie arbustive e arboree autoctone.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), ha concluso l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto in questione alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. il progetto da sottoporre ad autorizzazione dovrà essere aggiornato secondo le seguenti indicazioni:
  - a. l'attività dovrà essere condotta per lotti sequenziali tra loro, in modo da garantire la progressione dei lavori di recupero contestualmente ai lavori di coltivazione; a tal fine, dovrà essere predisposto un dettagliato cronoprogramma, corredato di planimetrie degli stadi intermedi di attività, che definisca, con cadenza biennale e sino alla conclusione dell'attività estrattiva autorizzata, gli stadi di avanzamento della coltivazione, del recupero morfologico e della ricostituzione della copertura vegetale;
  - b. dovranno essere modificate le caratteristiche dimensionali dei gradoni, garantendo una altezza non superiore a 6 metri e una pendenza delle scarpate inferiore a 45 gradi;
2. in fase di coltivazione, in relazione alla conformazione topografica dei luoghi e al progredire della geometria degli scavi, le acque meteoriche provenienti dall'esterno del sito dovranno essere adeguatamente intercettate tramite canalizzazioni di guardia e allontanate verso i compluvi naturali. Sia in fase di coltivazione che di recupero, dovrà essere assicurato, anche attraverso un'adeguata pendenza dei gradoni e dei piazzali, il corretto deflusso delle acque meteoriche; dovrà essere garantita, inoltre, la decantazione delle torbide, prima della loro immissione nei compluvi naturali;
3. al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera, dovranno essere adottate tutte le misure mitigative proposte nello Studio preliminare ambientale, nel rispetto delle disposizioni per la



movimentazione e lo stoccaggio di materiali pulverulenti di cui all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e delle prescrizioni di cui all'allegato V, alla parte V del medesimo decreto; in particolare dovranno essere attuate le seguenti misure:

- a. entro il primo anno di attività, sul lato sud della cava dovrà essere realizzata una barriera verde frangivento, costituita da specie arboree e arbustive disposte su più file, utilizzando piante adulte, per ottenere un immediato effetto schermante, e ricorrendo al trapianto degli esemplari spontanei presenti sulle aree da sottoporre a scavo; in caso di presenza di querce da sughero, dovrà essere richiesta all'ente competente l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 4/1994;
  - b. dovrà essere assicurata un'adeguata copertura del piazzale di lavorazione con materiale a granulometria grossolana;
  - c. sulle aree di potenziale emissione di polveri, quali i cumuli, i piazzali, le piste percorse dai mezzi adibiti all'estrazione, al carico e trasporto dei materiali, si dovrà procedere all'inumidimento periodico e all'aspersione con sostanze incrostanti, tenendo conto delle condizioni meteorologiche;
  - d. la pista di accesso al cantiere dovrà avere una copertura stabilizzata e, inoltre, dovrà essere garantita l'efficienza della stessa e delle strade di penetrazione agraria contermini all'area estrattiva mediante manutenzioni periodiche;
4. le attrezzature e i mezzi meccanici impiegati durante l'attività lavorativa dovranno essere dotati di dispositivi di attenuazione del rumore, nel rispetto della normativa vigente;
  5. si dovrà provvedere a tenere i mezzi meccanici sempre in perfetta efficienza e dovranno essere previste procedure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non riutilizzo;
  6. in fase di recupero morfologico:
    - a. la riprofilatura dei fronti di scavo dovrà comprendere lo smussamento del ciglio superiore di ogni singola scarpata e il riporto del materiale al piede, conferendo alle stesse condizioni di stabilità permanente;



- b. al fine di favorire la formazione di un substrato idoneo allo sviluppo degli apparati radicali delle piante, prima del riporto del terreno vegetale, dovrà essere effettuata una scarificazione preliminare della pedata dei gradoni e dei piazzali;
  - c. la configurazione finale dovrà essere adeguata a garantire il corretto drenaggio delle acque superficiali verso il reticolo idrografico naturale, evitando condizioni che possano favorire fenomeni di erosione superficiale;
7. al termine del recupero morfologico di ciascun lotto, dovrà essere ricostituita una copertura vegetale, utilizzando esclusivamente specie autoctone e coerenti con il contesto ecologico e con le associazioni vegetali potenziali del sito, e effettuando:
  - a. l'inerbimento mediante l'utilizzo di specie erbacee;
  - b. la ricostituzione della macchia mediterranea, mediante l'impianto di specie arbustive sulle scarpate dei gradoni, con densità non inferiore a 600 piante per ettaro;
  - c. l'impianto di specie arboree di interesse produttivo, quali olivo o mandorlo, sui piazzali e sulle pedate dei gradoni;
8. su tutte le aree rinaturalizzate dovrà essere evitato il pascolamento sino a completo recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi;
9. la predisposizione e l'esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione dovranno essere dirette da personale esperto in materie agronomiche e forestali;
10. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;
11. il deposito degli scarti di lavorazione e il riutilizzo nelle fasi di recupero morfologico, dovrà avvenire secondo gli indirizzi del D.Lgs. n. 117/2008, che prevede la predisposizione di un piano di gestione e di caratterizzazione dei materiali, secondo le indicazioni degli allegati I e II;



12. a fine lavori dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava per il periodo di vigenza dell'autorizzazione, i materiali e i residui di lavorazione presenti nei piazzali e quant'altro sia motivo di disturbo ambientale e paesaggistico;
13. al fine di consentire il riscontro delle previsioni progettuali, con periodicità biennale, dovrà essere trasmesso al Servizio SAVI, oltre che agli Enti competenti, un rapporto tecnico che documenti lo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione e di recupero e messa in atto delle misure di mitigazione;
14. dovrà essere trasmesso al Servizio SAVI e al Servizio delle Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria il progetto di coltivazione e recupero ambientale adeguato ai contenuti delle prescrizioni sopra riportate.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "Progetto di coltivazione di una cava esistente in località Conca Craccaxia", in Comune di Dolianova, presentato dalla società VE.MA. s.r.l., a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio delle Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Cagliari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, la Provincia di Cagliari e l'ARPAS;
- di stabilire che l'autorizzazione da rilasciare dal Servizio delle attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria non potrà avere durata superiore a 5 anni;
- di disporre che, qualora, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione, la Società non trasmetta il progetto dettagliato di recupero ambientale al Servizio SAVI e al Servizio delle



Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, quest'ultimo adotterà i provvedimenti di competenza per la sospensione dell'attività estrattiva;

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la prosecuzione dell'attività di cava dovrà essere comunicata al Servizio SAVI e i lavori dovranno essere avviati entro tre anni dall'adozione della presente deliberazione, pena l'attivazione di una nuova procedura di screening.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

**Il Direttore Generale f.f.**

Aldo Manca

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci